

**Imposta di registro – Interpretazione e riqualificazione degli
atti**

Secondo recenti orientamenti dell'amministrazione finanziaria gli uffici delle entrate potrebbero mettere in relazione più atti giuridici per individuarne gli effetti economici e sulla base di questi applicare le imposte d'atto (imposta di registro, ipotecaria e catastale) come se fosse stato stipulato un atto giuridico corrispondente a tali effetti.

1. Tale orientamento consentirebbe agli uffici di considerare un atto di conferimento di azienda (soggetto a imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) alla stregua di una cessione di azienda (soggetta a imposte proporzionali) nei casi in cui le azioni emesse a fronte del conferimento siano cedute dal conferente a un terzo soggetto ¹.

In particolare, l'ipotesi è quella di una società (alfa) che costituisce una nuova società (gamma) cui conferisce un'azienda; le partecipazioni ottenute sono poi trasferite a una terza società (beta). Gli uffici riqualificano l'operazione come se la società alfa, invece di conferire l'azienda alla società gamma, l'avesse ceduta alla società beta la quale avrebbe provveduto poi a conferirla alla società gamma. In sostanza, la società alfa avrebbe compiuto il conferimento per conto della società beta, presunta controparte sostanziale del trasferimento di azienda.

2. La questione si inserisce nel più ampio tema dell'abuso del diritto, e cioè nel tema – di recente ampiamente dibattuto soprattutto nel campo dell'i.v.a. e dell'imposizione diretta – dei limiti entro i quali gli uffici finanziari possono dar rilievo a elementi estranei alla fattispecie legale per disconoscere l'operatività di una determinata disciplina fiscale sulla base di un generale principio antielusivo.

In proposito, ricordiamo brevemente, sono maturati orientamenti, sia nell'ambito dell'amministrazione finanziaria che della giurisprudenza, secondo cui gli uffici finanziari potrebbero disapplicare la disciplina fiscale prevista per determinate operazioni quando ne sia fatto un uso distorto da parte degli operatori al fine di eludere una disciplina fiscale più onerosa.

Tale potere discenderebbe da un principio immanente nell'ordinamento tributario, diretta derivazione da norme costituzionali, in particolare dall'art. 53 della Costituzione². Secondo tale principio "il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti

¹ Su tale posizione è anche la sentenza della Commissione provinciale di Firenze n. 150 del 5 novembre 2007. In relazione a diversa fattispecie anche la Corte di Cassazione ha ritenuto possibile mettere in correlazione più atti per individuare il negozio giuridico realizzato (v. la sentenza n. 2713 del 25 febbraio 2002).

² Art. 53: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva".

giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale"³.

Su tali posizioni si è sviluppato un vivace dibattito dottrinale. La tesi prevalente, almeno in ambito dottrinale, è che queste posizioni non possono essere condivise, nella loro assolutezza, per i negativi riflessi che ne derivano sulla coerenza del nostro ordinamento giuridico. In sostanza, si contesta in dottrina il fatto che, seguendo tali orientamenti, sarebbe consentito al fisco di disapplicare *ad nutum* le regole impositive stabilite dalla legge sulla base di un giudizio, da effettuarsi caso per caso, dell'esistenza o meno di valide ragioni economiche "extrafiscali", di un giudizio, oltretutto, non definito o definibile in base a regole precise e pertanto suscettibile di dar luogo, di volta in volta, a interpretazioni soggettive e disparate dell'organo amministrativo o di quello giudicante.

In altri termini, si rileva da più parti, non senza fondamento, che le posizioni assunte dall'Amministrazione e dalla giurisprudenza andrebbero meglio calibrate perché, altrimenti, vengono a incidere sul principio di predeterminazione *ex lege* dell'obbligazione tributaria e, di conseguenza, sulla certezza del diritto⁴.

³ Si vedano da ultimo le sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione 23 dicembre 2008, n. 30055 e 30057. Tali pronunce costituiscono il punto di arrivo di una elaborazione giurisprudenziale in tema di abuso di diritto che in un primo momento negava l'esistenza nell'ordinamento di una generale clausola antielusiva, ma ammetteva l'illiceità di negozi posti in essere al solo fine di procurare un risparmio fiscale: in tal caso i negozi potevano considerarsi nulli per difetto di causa o per causa illecita (Cassaz. 21 ottobre 2005, n. 20398 e 14 novembre 2005, n. 22932. Successivamente sono state assunte posizioni diverse che si fondono sulla presunta valenza del principio dell'abuso di diritto sulla falsariga di quanto affermato in sede comunitaria a proposito del sistema comune dell'i.v.a. (sentenza della Corte di Giustizia 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax): su tale linea si vedano le sentenze 21 febbraio 2006, n. 10353, 29 settembre 2006, n. 21221, 21 aprile 2008, n. 10257 e 17 ottobre 2008, n. 25374. Sotto il profilo dell'individuazione del soggetto cui incombe l'onere di provare l'abuso del diritto, la Corte di Cassazione ha precisato da ultimo, con la sentenza 21 gennaio 2009, n. 1465, che "è onere dell'A.F. – non solo – prospettare il disegno elusivo a sostegno delle operate rettifiche, ma – anche – le supposte modalità di manipolazione o di alterazione di schemi classici rinvenute come irragionevoli in una normale logica di mercato, se non per pervenire a quel risultato di vantaggio fiscale, cos' come incombe al contribuente allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni così strutturate".

⁴ In particolare, si osserva che nel nostro ordinamento fiscale esistono numerosi regimi alternativi in ragione delle diverse tipologie formali-giuridiche delle operazioni; varietà, questa, che risponde a una precisa scelta del legislatore che sarebbe disattesa sulla base di valutazioni – il giudizio sulle valide ragioni economiche – affidato *ex post* al verificatore o all'organo giudicante; inoltre si osserva che non esistono indicazioni normative e canoni ermeneutici sulla definizione del concetto di "valide ragioni economiche", sicché esso è rimesso all'intuizione del singolo verificatore o dell'organo giudicante. Sarebbe, dunque, più coerente con la nostra tradizione giuridica ricondurre l'individuazione dell'elusione o dell'abuso del diritto alla distinzione fra le scelte che il contribuente può lecitamente compiere perché

.3. Nelle imposte d'atto (imposte di registro, ipotecaria e catastale), da sempre esiste una specifica disposizione diretta a impedire fenomeni elusivi; a questa, infatti, si richiamano gli uffici finanziari – piuttosto che a un presunto principio immanente nell'ordinamento – per escludere, nelle descritte fattispecie, l'applicabilità di una disciplina tributaria considerata come “di favore”. Ci riferiamo, in particolare, all'art. 20 del testo unico dell'imposta di registro (d.p.r. n. 131 del 1986) il quale consente di riqualificare gli atti ai fini della corretta applicazione del tributo disponendo che “l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati per la registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

Tale disposizione riproduce esattamente quella contenuta nell'art. 19 del previgente d.p.r. n. 634 del 1972, che a sua volta riproponeva, ma con sostanziali modifiche, la norma contenuta nell'art. 8 del r.d. n. 3276 del 1923, secondo cui “le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo apparente”.

L'art. 8, in effetti, aveva determinato profonde disparità di opinioni sui criteri con cui deve identificarsi la vera natura di un atto; si era dibattuto, in particolare, se si dovesse aver riguardo alla sua natura giuridica o a quella economica. La giurisprudenza si era espressa in senso favorevole alla tesi secondo cui doveva essere la natura giuridica a determinare i criteri di tassazione dell'atto. Tuttavia, proprio per eliminare tali incertezze, la nuova formulazione della norma, introdotta in sede di attuazione della riforma tributaria del '71 (art. 19 del d.p.r. n. 634 del 1972), recependo la giurisprudenza nel frattempo consolidatasi, ha chiarito che gli “effetti” da considerare ai fini della tassazione sono quelli “giuridici” che caratterizzano gli atti ai fini dell'imposta di registro e non certamente quelli economici.

Già dal 1973, quindi (e cioè dalla data di entrata in vigore del d.p.r. n. 634), avrebbero dovuto ritenersi definitivamente superati gli orientamenti degli uffici, sulla base dei quali erano talvolta effettuati accertamenti, secondo cui sarebbe stata consentita la riqualificazione degli atti di cessione di pacchetti azionari o di quote di società sulla base di presunti diversi effetti economici dell'atto, in particolare, considerando tali atti alla stregua di atti di cessione di un'azienda.

Peraltro, anche quando era in vigore il r.d. n. 3276 – giova ripetere – la giurisprudenza aveva più volte riconosciuto che una vendita di azioni o quote trasferisce solo diritti di

rispondenti a opzioni messe a disposizione dal legislatore e quelle che, invece, non può compiere perché violano la ratio degli istituti di cui s'invoca l'applicazione

partecipazione alla società e non anche i diritti reali sul patrimonio sociale dei quali, indiscutibilmente, rimane titolare la società. In particolare, si riteneva che una diversa soluzione non avrebbe potuto essere fondata sull'art. 8 del r.d. – corrispondente all'attuale art. 20 – in quanto il sistema impositivo in questione era disciplinato "in modo da svolgersi e attuarsi sopra atti giuridici, onde l'imposta incide bensì sugli effetti economici dell'atto, ma in quanto essi abbiano carattere di effetti giuridici".⁵

L'esclusiva rilevanza attribuita agli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione appare sicuramente più coerente con il sistema impositivo realizzato con l'imposta di registro. Questa, infatti, si caratterizza per essere una tipica imposta d'atto (la più importante del nostro ordinamento tributario), e cioè un'imposta dovuta, e liquidata in funzione del contenuto di un atto.

Secondo un principio fondamentale, non formulato in un preciso articolo ma desumibile dal sistema realizzato con la disciplina del d.p.r. n. 131 del 1986, il contenuto e la natura dell'atto devono essere stabiliti soltanto in base alle sue clausole senza che sia possibile interpretare l'atto con elementi desunti *aliunde*. Tale principio trova ragione nella natura stessa del tributo che è destinato a colpire l'atto, inteso come titolo giuridico – come tale idoneo a costituire, modificare o documentare il rapporto giuridico – e non i diritti dallo stesso costituiti, modificati o documentati. Come osservato dalla più autorevole e tradizionale dottrina in materia di imposta di registro⁶, "il fatto giuridico che determina il sorgere del rapporto d'imposta non è il trasferimento di un bene, l'assunzione di un'obbligazione, la costituzione di una società, ma rispettivamente la stipulazione di un atto di vendita, di mutuo, di costituzione di società, tanto è vero che non solo l'imposta non è dovuta, salvo casi eccezionali, se il contratto è stipulato verbalmente, ma essa è dovuta anche se l'atto sia nullo o il suo effetto non si sia comunque verificato".

Elementi estranei all'atto devono essere considerati, in alcuni casi, per determinare la disciplina applicabile, ma non per stabilire il contenuto dell'atto. Così, ad esempio, si deve verificare se l'acquirente ha la residenza in un dato comune per stabilire se siano applicabili le agevolazioni c.d. "per la prima casa", oppure si dovrà ricercare il valore

⁵ Si veda la sentenza della Corte di Cassazione 28 luglio 1972, n. 2577.

⁶ Si veda Berliri, *Le leggi del registro*, 1961, p. 137, che richiama la sentenza 10 luglio 1954, n. 2446, della Corte di Cassazione. Nello stesso senso è Rastello, *Il tributo del registro*, 1955, p. 253. Più recentemente, peraltro, la Cassazione è andata in contrario avviso con la sentenza 25 febbraio 2002, n. 2713, dove si afferma che sarebbe "irrilevante ai fini dell'imposta di registro, la specie dell'atto registrato (compravendita, permuta, mutuo, e così via), cioè la fonte di produzione degli effetti giuridici, i quali sono, invece, considerati rilevanti in sé, secondo la loro natura di specie, cioè in quanto costitutivi, traslativi, dichiarativi, prescindendo, in buona misura, dagli atti che li producono".

dell'immobile oggetto di una compravendita per stabilire la base imponibile del tributo, ma non si possono, per ipotesi, cercare al di fuori dell'atto elementi idonei a qualificare un contratto secondo uno o altro dei tipi regolati dal codice civile.

Di diverso avviso appare invece il recente orientamento degli uffici tendente ad attribuire all'art. 20 un più ampio ambito di applicabilità senza tener conto né della lettera della norma – nonostante, ripetiamo, la sua più puntuale formulazione rispetto alla corrispondente norma in vigore fino al 1972 (art. 8 del r.d. n. 3269 del 1923 sostituito dall'art. 19 del d.p.r. n. 634 del 1972) – né della sua collocazione sistematica, secondo la ricostruzione che ne abbiamo appena reso. Se finora non si è ammessa la possibilità di cercare gli effetti economici di un atto – pur in presenza di norma che non parlava espressamente di effetti giuridici – adesso tale orientamento ritiene possibile l'applicazione dell'imposta sulla base di effetti economici desumibili dalla combinazione di un atto con altri atti, pur in presenza di esplicita norma che impone di considerare solo gli effetti giuridici, non anche quelli economici.

4. Le considerazioni che precedono, fondate sui principi generali caratterizzanti l'imposta di registro – quali risultano, *expressis verbis*, proprio dalla specifica disposizione (art. 20) richiamata a fondamento degli accertamenti – dovrebbero avere un peso di non poco conto, sotto un profilo sistematico, per escludere la possibilità di riqualificare un atto sulla base di elementi, compresi quelli che derivano dalla stipula di altri atti, che esulano dal suo contenuto e dagli effetti giuridici che direttamente ne scaturiscono.

Ma anche ove si prescindano da quanto detto – e quindi ammettendo, in linea di principio, la possibilità di ricorrere a questo tipo di accertamenti – sembra comunque difficile ipotizzare, nel caso particolare del conferimento di azienda, una riqualificazione degli atti come cessione di azienda. È evidente che il titolare delle azioni emesse in relazione al conferimento dell'azienda (o di quote della società conferitaria) non può ritenersi, nemmeno dal punto di vista economico, come l'effettivo proprietario dell'azienda conferita: un conto è essere titolare di diritti inerenti al possesso di azioni o quote, un altro è essere proprietario del bene posseduto dalla società.

La titolarità delle azioni o quote, infatti, non permette l'esercizio da parte del socio delle facoltà inerenti al diritto di proprietà (ad esempio la facoltà di affittarla, di ipotecarne le componenti immobiliari, di disporre nei modi consentiti dalla legge), né permette, per altro verso, l'imputabilità al socio degli oneri connessi alla proprietà del bene (ad esempio le imposte sul possesso di determinati beni aziendali, le spese relative alla manutenzione di tali beni o anche gli eventuali obblighi di risarcimento che potrebbero

derivare dal loro improprio utilizzo). Importanti implicazioni riguardano, inoltre, i debiti aziendali: evidentemente, la garanzia prevista dall'art. 2560, secondo comma, del codice civile – secondo cui l'acquirente risponde dei debiti relativi all'azienda ceduta – è operante nei confronti della società cui l'azienda è stata conferita, ma non anche nei confronti del socio di tale società.

In effetti, si potrebbe replicare che, come accennato in premessa, l'obiettivo delle attività accertative in questione non è tanto quello di ricercare gli effetti di un atto, quanto piuttosto quello di metterlo in correlazione con altri per individuare gli effettivi obiettivi di coloro che hanno partecipato alla loro stipula. Senonché è proprio tale aspetto quello che suscita maggiori perplessità, in relazione al sistema impositivo costituito dalle imposte d'atto.

Nella specie, infatti, l'*iter* logico seguito dagli uffici non è basato solo sulla presunzione che un determinato atto è idoneo a costituire un rapporto giuridico diverso da quello risultante dall'atto stesso; esso, piuttosto, è basato su una duplice presunzione avente per oggetto, non soltanto la qualificazione giuridica dell'atto – o meglio di una pluralità di atti – ma anche l'individuazione dei soggetti che figurano come parti contrattuali. Infatti, il conferimento di azienda dalla società alfa alla società gamma andrebbe riqualificato come cessione di azienda alla società beta; ciò sul presupposto che il secondo atto collegato non poteva essere costituito da una cessione delle partecipazioni dalla società alfa alla società beta, bensì come conferimento di azienda della società beta a favore della società gamma (attuato per il tramite della società alfa venditrice, come una sorta di *longa manus* della società beta acquirente). Qui entriamo, in altri termini, in una sorta di ricostruzione interpretativa che, obiettivamente, esula dal campo applicativo dell'art. 20, anche ove si voglia dare a tale disposizione un contenuto molto lato.

Tale problema, beninteso, non va confuso con quello generale, sempre esistito, della tassazione delle cessioni di azienda. Potrebbe osservarsi, in proposito, che la cessione di azienda può essere ravvisata anche nella pluralità degli atti che, insieme considerati, realizzano tale cessione; tale conclusione sarebbe avvalorata, e anzi imposta, dall'art. 3 del d.p.r. n. 131 che assoggetta all'obbligo della registrazione anche i contratti verbali che hanno per oggetto la vendita di un'azienda. Con la conseguenza che la vendita di un'azienda può attuarsi – ed essere assoggettata all'imposta di registro – anche attraverso una pluralità di atti fra loro coordinati; in particolare quando sono ceduti isolatamente i singoli beni che compongono l'azienda, di modo che l'insieme delle cessioni realizzi, in sostanza, la cessione dell'intero compendio aziendale⁷. Nella

⁷ In proposito si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 10273 del 4 maggio 2007.

specie, però, non si realizza una simile operazione: gli atti considerati non realizzano una vendita in quanto l'azienda conferita rimane nella titolarità della società conferitaria, quali che siano i passaggi di proprietà delle quote o azioni di tale società.

5. A tali argomenti potrebbe obiettarsi che la riqualificazione dei conferimenti di azienda troverebbe fondamento non tanto nell'art. 20, quanto nell'art. 53-bis del d.p.r. n. 131 – introdotto con il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con la legge n. 248 del 2006 – secondo cui “le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 ... possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro ...”. Da tale disposizione discenderebbe anche l'applicabilità, ai fini in esame, dell'art. 37-bis del d.p.r. n. 600, secondo cui sono inopponibili all'amministrazione finanziaria atti, fatti, negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni d'imposta o rimborsi altrimenti indebiti.

Tale articolo, tuttavia, non può ritenersi applicabile nell'ambito dell'imposta di registro in base alla norma di rinvio stabilita dall'art. 53-bis: questa, infatti, richiama “le attribuzioni e i poteri”, vale a dire le disposizioni di carattere strettamente procedimentale contenute nel d.p.r. n. 600. L'art. 37-bis, invece, contiene disposizioni antielusive le quali, pur traducendosi in attribuzioni o poteri, solo impropriamente potrebbero essere considerate norme procedimentali, costituendo, piuttosto, diritto sostanziale che attiene all'individuazione del presupposto impositivo nel campo dell'imposizione diretta.

6. Anche a voler disconoscere le precedenti osservazioni – ammettendo l'operatività dell'art. 37-bis agli effetti dell'imposta di registro – non potrebbe non rilevarsi che proprio la fattispecie in questione è espressamente esclusa dall'ambito di applicabilità dell'art. 37-bis (art. 176, comma 3, del TUIR⁸); essa, pertanto, non può essere considerata come priva di valide ragioni economiche, e in quanto tale elusiva, agli effetti delle imposte sul reddito.

Ora, sarebbe chiaramente contraddittorio un sistema impositivo nel quale un'operazione come quella in esame, non elusiva ai fini delle imposte sui redditi, sia invece penalizzata, e quindi resa di fatto inattuabile, ai fini dell'imposta di registro, utilizzando come base giuridica di tale penalizzazione proprio la norma di cui, ai fini dell'imposizione sul reddito, si è esclusa l'operatività.

⁸ Si riporta il testo della disposizione: “Non rileva ai fini dell'art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione di cui all'art. 87, o di quella di cui agli artt. 58 e 68, comma 3.”

Riconoscendo l'inapplicabilità dell'art. 37-bis del d.p.r. n. 600 alla fattispecie in esame, si potrebbe comunque tentare di giustificare la riqualificazione del contratto sulla base, come accennato, del principio generale dell'abuso del diritto, recentemente oggetto di una giurisprudenza tendente a riconoscerne l'operatività nel nostro ordinamento⁹ anche al di fuori dalle ipotesi espressamente disciplinate.

Secondo il ricordato orientamento della Corte di Cassazione, i principi costituzionali della capacità contributiva e della progressività dell'imposizione "costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi genere, essendo anche tali ultime norme evidentemente finalizzate alla più piena attuazione di quei principi. Con la conseguenza che non può non ritenersi insito nell'ordinamento, come diretta derivazione delle norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale".

Anche riconoscendo la fondatezza di tali affermazioni, peraltro, non può non rilevarsi che un principio immanente nell'ordinamento, laddove ritenuto esistente, non potrebbe avere una forza tale da impedire al legislatore la fissazione di una regola precisa che consenta agli operatori economici di ricorrere a determinati schemi giuridici senza incorrere nella disapplicazione dei relativi effetti. Diversamente, si dovrebbe sostenere l'incostituzionalità di tale norma; ma in tal caso, evidentemente, dovrebbe essere la Corte Costituzionale a effettuare la relativa valutazione se investita della questione nel corso di un giudizio.

Di conseguenza, non sembra che, almeno nel caso di specie, l'esistenza del suddetto principio generale possa giustificare la riqualificazione dei conferimenti di azienda come cessioni; nella fattispecie, infatti – ripetiamo – una valutazione sull'esistenza delle c.d. "valide ragioni economiche" che escludono la possibilità di ravvisare un abuso di diritto è stata effettuata in termini generali dal legislatore, con la ricordata disposizione dell'art. 176, comma 3, del TUIR, che esclude l'applicabilità della norma antielusiva dell'art. 36-bis del d.p.r. n. 600 per operazioni come quella in questione.

In altri termini, sia che si riconosca una valenza generale dell'art. 37-bis del d.p.r. n. 600 – e quindi la sua applicabilità anche ai fini di attività accertative nel campo delle imposte indirette – sia che si ritenga che tale articolo trovi applicazione agli effetti

⁹ Si vedano in proposito i richiami giurisprudenziali riportati in nota 3.

dell'imposta di registro in virtù del richiamo operato dall'art. 53-bis del d.p.r. n. 131, e sia che ciò derivi direttamente dall'art. 53 della Costituzione di cui l'art. 37-bis sarebbe semplicemente una manifestazione, la riqualificazione dell'operazione nei termini descritti non sembrerebbe comunque consentita per avere il legislatore già escluso la fattispecie in esame dall'ambito di operatività dell'art. 37-bis. Non appare possibile, infatti, affermare da un lato la generalizzata applicazione della disciplina antielusiva a tutti i tributi, diretti o indiretti, e dall'altro disapplicare o applicare solo parzialmente ai fini dei tributi diretti, e non per quelli indiretti, una affermazione di principio posta dal legislatore nell'ambito di questa stessa disciplina antielusiva che attribuisce natura non elusiva alle operazioni di conferimento di cui qui si discute.

7. Le considerazioni che precedono sono il risultato di un'analisi condotta su un piano strettamente giuridico mediante la quale potrebbe fondatamente contestarsi, *pro veritate*, la legittimità degli accertamenti in questione. Tuttavia, non siamo in grado, purtroppo, di fornire un ampio affidamento su un esito positivo delle controversie che si andranno a instaurare poiché nella materia dell'abuso del diritto – cui, come si è detto, la questione in esame è strettamente connessa – si sono sviluppate, in dottrina e in giurisprudenza, tendenze contrapposte che hanno condotto a una radicalizzazione delle posizioni. In particolare, a favore delle posizioni assunte dall'Amministrazione tutt'ora militano le surricordate sentenze della Corte di Cassazione. Questa situazione potrebbe favorire, in sede contenziosa, argomentazioni basate su elementi di matrice "equitativa" – con il ricorso a presunti principi immanenti nell'ordinamento – a discapito delle considerazioni di ordine giuridico.